

**Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
GARIBALDI
CATANIA**

REGOLAMENTO AZIENDALE

**IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ED INCARICHI
EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE COMPATIBILI CON IL
RAPPORTO DI LAVORO PRESSO L'ARNAS "GARIBALDI"**

**CONFERIMENTO INCARICHI A PERSONALE DIPENDENTE
DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E
ANAGRAFE DEGLI INCARICHI**

(art. 53 D. Lgs 165/2001, modificato ed integrato dall'art. 1 comma 42 Legge 190 del 06.11.2012 e dall'art. 8 D. Lgs. n. 75 DEL 22.06.2017)

adottato con delibera n. 1222 del 22 DIC, 2020

Visto l'art. 60 del Testo unico delle *"disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*, approvato con D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;

Visto l'art. 7 della L. 554 del 29.12.1988, *"Disposizioni in materia di pubblico impiego"*;

Visto il DPCM n. 117 del 17.03.1989, *"Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale"*;

Visto l'art. 4 co. 7 della L. 412 del 30.12.1991, *"Disposizioni in materia di finanza pubblica"*;

Visto l'art. 1 della L. 662 del 23.12.1996, *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"*;

Visto l'art. 72 della L. 448 del 23.12.1998, *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*;

Visto l'art. 53 del D. Lgs. 165 del 30.03.2001, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto l'Art. 52 D. Lgs. 150 del 27.10.2009, *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto l'art. 1 co. 42 della L. 190 del 06.11.2012, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto il *"Piano Nazionale Anticorruzione"* approvato dall'Anac con delibera n. 72 del 11.09.2013;

Visto l'art. 8 del D. Lgs. 75 del 22.06.2017, *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

ART. 1 – Normativa

La normativa citata in premessa è parte integrante del presente regolamento aziendale, denominato: *“Incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale dipendente dell’Arnas e conferimento incarichi a personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni da parte dell’Arnas Garibaldi di Catania”*.

ART. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente, a tempo determinato ed indeterminato, a tempo pieno ed a tempo parziale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania ed al personale di altre Pubbliche Amministrazioni che ricevono incarichi non rientranti nella fattispecie di lavoro dipendente subordinato, tali incarichi devono essere: saltuari, sporadici ed occasionali.

ART. 3 - Attività ed incarichi incompatibili

1. Il rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l’ARNAS Garibaldi di Catania è esclusivo; sono considerate attività incompatibili con il suddetto rapporto, a tempo determinato o indeterminato, presso l’Azienda:

a) ogni altro rapporto di lavoro dipendente subordinato con soggetti pubblici o privati che abbiano convenzioni con il SSR Siciliano o con il SSN, sono altresì incompatibili anche le attività che cumulativamente, anche se non continuativamente, possano fare rilevare la fattispecie di rapporto di lavoro subordinato con gli stessi Enti;

b) il rapporto di lavoro con soggetti privati, di cui al punto precedente può trovare deroga nei casi previsti per la disciplina in materia di part time (non superiore al 50%);

c) le attività industriali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile, ovvero in qualità di socio unico di una s.r.l., di società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part time.

Il divieto non riguarda l’esercizio di attività agricola quando la stessa non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale;

d) attività professionali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o registri, fatto salvo quanto previsto per la disciplina in materia di part-time, di esercizio della libera professione per la dirigenza medica e sanitaria o da specifiche normative;

e) altre attività a carattere autonomo, tra le quali attività di consulenza, docenza, a formazione di terzi, per conto di ditte individuali, enti o società private, qualora dalle stesse origini il conflitto di interesse con l’ARNAS Garibaldi di Catania, con il SSR Siciliano o con il SSN;

f) la titolarità o compartecipazione delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interessi con l’ARNAS Garibaldi di Catania, con il SSR Siciliano o con il SSN.

2. I divieti di cui sopra valgono anche durante i periodi di aspettativa di qualsiasi tipo concessi al dipendente, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa.

Restano in vigore le disposizioni che regolano lo svolgimento di attività inerenti cariche politiche o Sindacali, che dovranno essere comunicate nel caso di cui all'art. 52 del D. Lgs. 150/2009.

3. Lo svolgimento di attività incompatibili fuori dai casi consentiti dalla legge, costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 1, comma 61 della Legge 662 del 23.12.1996.

ART. 3 - Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere una seconda attività di lavoro subordinato o autonomo che non comporti un conflitto d'interessi con la specifica attività di servizio svolta e che non intercorra, se subordinata, con un'altra Pubblica Amministrazione, fermo restando che il dipendente all'atto della richiesta della trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, dovrà specificare l'attività che intende svolgere.

2. È consentita l'iscrizione ad albi Professionali, fatto eccezione per i divieti imposti dalla Legge.

3. In ogni caso l'attività prestata presso un altro datore di lavoro non deve comportare un orario settimanale che sommato a quello svolto presso l'ARNAS Garibaldi superi i limiti stabiliti dalla Legge.

4. Qualora l'avvio di un'ulteriore attività lavorativa avvenga successivamente alla trasformazione del rapporto di lavoro, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ARNAS entro il termine di 15 giorni, al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche in merito alla compatibilità e dovrà comunque comunicare qualsiasi altra variazione inerente il rapporto di lavoro.

5. La valutazione di conflitto d'interesse avviene non solo all'atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma può verificarsi in qualsiasi momento. Nel caso in cui sia accertato un conflitto d'interesse successivo rispetto alla data di trasformazione del rapporto di lavoro, l'ARNAS Garibaldi inviterà l'interessato a porre termine all'attività conflittuale, che dovrà immediatamente cessare. Nel caso di mancata cessazione da parte del dipendente dell'attività giudicata in conflitto di interesse rispetto al rapporto con l'ARNAS, si procederà con la valutazione di sanzioni disciplinari, ai sensi della normativa vigente.

ART. 4 - Incarichi che non necessitano di autorizzazione

1. Non sono soggetti ad autorizzazione ma all'obbligo di comunicazione preventiva:

1. tutti gli incarichi gratuiti riguardanti lo specifico profilo professionale, ivi comprese le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative sociali o altri enti ed istituzioni senza scopo di lucro o le attività sportive ed artistiche, sempre che si tratti di attività volontaria;

2. i seguenti incarichi ancorché retribuiti previsti dall'art. 53, comma 6, D. Lgs n. 165/2001:

- a) collaborazioni a giornali, riviste enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazioni a convegni e seminari intendendosi per tali quelli concernenti le iniziative formative del dipendente, relatore a titolo gratuito;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di comando;
- f) Incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccate o in aspettativa non retribuita;
- g) Incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;

3. Il dipendente interessato, in riferimento agli incarichi sopra indicati, ad esclusione di quanto stabilito dalla lett. c) del presente articolo, è tenuto ad informare preventivamente, e comunque almeno 30 giorni precedenti l'evento, l'Azienda mediante comunicazione formale da inviare all'U.O.C. Affari Generali finalizzata alla verifica che l'attività rientri nelle fattispecie descritte e non dia luogo a casi di incompatibilità nell'interesse e buon andamento dell'Amministrazione.

In assenza di diniego espresso da parte dell'Azienda nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione vale il silenzio assenso.

Gli incarichi di cui al presente articolo devono in ogni caso essere espletati al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo delle attrezzature aziendali e comunque senza che lo svolgimento comporti pregiudizio per l'attività prestata a favore dell'Azienda e devono anch'essi essere svolti saltuariamente ed occasionalmente, con un limitato impegno temporale che non si possa configurare quale lavoro subordinato o collaborazione continuativa.

La titolarità di azioni o quote o la partecipazione a Società/Imprese è consentita senza necessità di previa comunicazione o autorizzazione.

ART. 5 - Incarichi che necessitano di autorizzazione preventiva

1. Rientrano nella categoria degli incarichi che necessitano di autorizzazione preventiva le prestazioni retribuite a favore sia di soggetti pubblici che di soggetti privati, svolte saltuariamente e occasionalmente dal personale di ogni qualifica e profilo al di fuori delle mansioni assegnate, dei doveri d'ufficio e dell'orario di lavoro in Azienda, fermo restando che tali attività devono comportare un limitato impegno in termini temporali e non devono configurarsi come rapporto subordinato o collaborazione continuativa.

2. Per lo svolgimento di tali incarichi esterni, salvo diversa specifica previsione normativa (part-time pari al 50%, libera professione dei Dirigenti sanitari, incarichi professionali previsti da specifiche disposizioni), deve essere richiesta all'Azienda formale autorizzazione da parte del dipendente mediante la compilazione dell'apposito modello (*allegato A*) e allo stesso deve essere allegata la richiesta di incarico formulata dal soggetto conferente.

3. L'ARNAS Garibaldi rilascia la relativa autorizzazione ed è tenuta al successivo inserimento dell'informazione, attraverso la procedura web del Dipartimento della Funzione Pubblica, sul relativo portale istituzionale.

ART. 6 - Criteri di Valutazione delle domande

Ai sensi del comma 5 dell'art. 53 D. Lgs n. 165/2001, al fine di escludere casi di incompatibilità nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione, si predeterminano, come segue, i criteri oggettivi che devono ispirare l'Azienda nella concessione o nel diniego del nulla osta:

INCARICHI AUTORIZZABILI:

- attività saltuarie, sporadiche ed occasionali, ossia quelle attività che comportano una marginale e saltuaria occupazione di ore extra ufficio;

INCARICHI NON AUTORIZZABILI

- attività che necessitano di apertura di partita IVA, fatta eccezione per l'esercizio dell'attività agricola a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e non abituale o continuativo durante l'anno, sempre che la stessa non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale;
- gli incarichi inerenti ad attività che possono configurarsi come concorrenziali con l'attività propria dell'ARNAS Garibaldi;
- attività di consulente tecnico di parte laddove l'altra parte in causa sia l'ARNAS Garibaldi di Catania.

Art. 7 – Incarichi conferiti dall'ARNAS Garibaldi di Catania a soggetti dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni

Si pone assoluto divieto all'ARNAS Garibaldi di conferire o autorizzare incarichi a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Gli eventuali compensi per incarichi conferiti a soggetti dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, debitamente autorizzati, dovranno essere comunicati all'Amministrazione di appartenenza a cura dell'Azienda per il tramite dell'Unità Operativa incaricante.

Gli incarichi di cui al presente articolo saranno pubblicati per via telematica, sul sito internet aziendale istituzionale, in un apposito elenco da dove si evincerà l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso, nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

ART. 8 - Modalità di presentazione della domanda

Le domande di autorizzazione o le comunicazioni, presentate dall'interessato, dovranno pervenire almeno 15 giorni prima dalla data di inizio dell'attività che il dipendente intende svolgere, tramite fax, via pec al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it, ovvero recandosi personalmente presso il Protocollo Generale nella Sede centrale dell'ARNAS Garibaldi, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal portale intranet aziendale, sezione:

intranet.ao-garibaldi.ct.it/download/moduli-aziendali.

Sul modello predefinito allegato al presente regolamento, utilizzato dal personale dipendente per la richiesta di autorizzazione, prima dell'inoltro indirizzato al legale rappresentante dell'ARNAS Garibaldi (Direttore Generale o Commissario) e al Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, dovranno essere posti timbro e firma del Direttore/Responsabile della Unità Operativa dove il dipendente presta la propria attività lavorativa, con la quale si attesterà la mancanza di conflitto di interessi tra la prestazione da espletare e le attività istituzionali svolte dal dipendente presso l'Unità Operativa di assegnazione.

Con ulteriore apposito modello (*allegato B*), il dipendente precedentemente autorizzato, dovrà comunicare la somma ricevuta a titolo di compenso per le prestazioni autorizzate rese.

Sul sito aziendale sarà indicato il nominativo del dipendente amministrativo responsabile del procedimento ed i recapiti ove contattarlo per ogni eventuale informazione.

ART. 9 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Il criterio principale per il rilascio dell'autorizzazione è quello cronologico, fermo restando eventuali ritardi dovuti a vizi istruttori e dopo ogni necessaria verifica su eventuale conflitto di interesse, compatibilità delle ore da impegnare nell'attività per la quale si chiede l'autorizzazione ed il cumulo di ore dedicate ad altre attività istituzionali o precedentemente autorizzate.

Si considereranno inoltre situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

ART. 10 - Conflitto d'interessi

Si intende per conflitto d'interesse ogni attività concorrenziale con l'ARNAS, con il SSR Siciliano e con il SSN, sia in presenza di situazioni reali ed accertate, che in situazioni potenziali;

Si intende quale conflitto d'interesse, anche i casi di incarichi di vertice in Enti od organismi per lo svolgimento di funzioni di:

- Rappresentante legale di Enti gestori di Case di cura accreditate, RSA e qualsiasi altra attività socio-sanitaria, operante in ambito regionale o con autorizzazioni sanitarie nazionali;
- Rappresentante legale e/o componente di Consigli di amministrazione di persone giuridiche quali Società di capitali (Srl e Spa) e Società Cooperative, Aziende Speciali, Istituzioni

finanziate totalmente o parzialmente da Enti pubblici che gestiscano RSA, o svolgano altra attività socio sanitario e l'attività farmaceutica;

- Rappresentante legale di Società di capitali (Srl e Spa) e società Cooperative che svolgano attività a carattere sanitario, farmaceutico o che intrattengano rapporti contrattuali con l'Arnas in materia di lavori, di forniture di beni o di servizi o che partecipino a procedure di scelta del contraente indette dalla stessa. Qualora il rapporto contrattuale possa generare potenziale conflitto d'interesse, instaurato successivamente all'assunzione della carica, il dipendente ha il dovere di darne comunicazione all'Arnas;
- Rappresentante legale di Associazioni o Fondazioni che svolgono attività a carattere sanitario, socio sanitario e socio assistenziale;
- Rappresentante legale o componente del Consiglio di Amministrazione di strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il SSR Siciliano o con il SSN.

Qualora l'attività richiesta riferita al personale Dirigenziale o del Comparto abbia ad oggetto attività svolte dal dipendente in ambito istituzionale e sia a carattere continuativo e a titolo oneroso, **la stessa potrà essere svolta solo in base a specifica convenzione con l'ARNAS Garibaldi**. Il conflitto d'interesse verrà esaminato in ogni caso in sede di sottoscrizione della relativa convenzione. Nel caso in cui la suddetta attività venga svolta a titolo gratuito è necessaria la preventiva autorizzazione.

Sussiste il conflitto d'interesse nelle ipotesi in cui i dipendenti: abbiano espletato le funzioni di RUP, Responsabile ad altro titolo o componente di Commissioni di gare d'appalto, o abbiano predisposto il capitolato disciplinante per lo svolgimento di dette gare o di altre diverse procedure indette dall'ARNAS per l'assegnazione di forniture di beni o di servizi, che svolgano attività o incarichi retribuiti occasionali per conto delle ditte individuali, delle società private o degli enti aggiudicatari dei detti appalti.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ARNAS Garibaldi, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività amministrativa dell'ARNAS, svolta attraverso i medesimi poteri. Applicandosi, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'art. 53 comma 16 ter, D. Lgs. 165/2001.

Non sussiste conflitto d'interessi qualora l'attività o, in caso di lavoro *part-time* pari o inferiore al 50%, l'eventuale lavoro subordinato siano svolte in ambito professionale di natura completamente diversa dall'attività di servizio prestata presso l'Azienda e in strutture non aventi scopi sociosanitari.

L'Azienda, in sede di valutazione dell'incarico ai fini autorizzativi, dovrà tener conto anche del volume orario complessivo dell'attività richiesta dall'incarico esterno.

ART. 11 - Adempimenti gestionali dell'anagrafe delle prestazioni

1. L'anagrafe di cui all'art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 contiene tutti i dati utili a censire gli incarichi, anche a titolo gratuito, conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'ARNAS Garibaldi di Catania, nonché gli eventuali compensi derivanti dallo svolgimento di tali incarichi.

2. Tali dati dovranno obbligatoriamente essere forniti dagli interessati all'ARNAS e gli stessi dipendenti dovranno assicurare che il soggetto conferente esegua i relativi adempimenti fiscali ed amministrativi.

3. L'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni avviene sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica ed è curato dell'U.O.C. Affari Generali, attraverso il sistema di banche dati PerlaPA.

ART. 12 - Prestazioni per incarico conferito da organismi giurisdizionali

1. Le prestazioni di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) rese all'Autorità Giudiziaria, sotto forma di incarico nell'ambito di un procedimento penale o in un giudizio civile su istanza del pubblico ministero, essendo di pubblica funzione, non necessitano di autorizzazione ma di sola comunicazione;

2. Gli incarichi di cui al punto precedente non possono essere rese in giudizi civili nei quali è parte l'ARNAS Garibaldi di Catania e/o nei quali la stessa è coinvolta pur non essendo parte;

3. Per quanto riguarda le prestazioni di consulente tecnico di parte rese per finalità assicurative amministrative e simili, se non previste quali prestazioni di attività libero professionale intramuraria ed a tal scopo autorizzate, costituiscono attività occasionale espletabile solo a seguito di autorizzazione per la quale si deve avanzare apposita richiesta.

ART. 13 - Incompatibilità e rapporto di lavoro non esclusivo

Il personale della Dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro non esclusivo:

a) può svolgere attività sanitaria nei limiti consentiti dalla normativa in materia, senza necessità di specifica autorizzazione;

b) non può rendere prestazioni che configurino concorrenza con l'ARNAS Garibaldi di Catania;

c) non può effettuare prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie private convenzionate o che abbiano altre tipologie di accordi contrattuali con il SSR Siciliano o con il SSN;

d) deve evitare di svolgere attività professionali inerenti situazioni, anche solo apparenti, di conflitto d'interesse con le finalità istituzionali dell'ARNAS Garibaldi di Catania;

e) non può esercitare l'attività libero professionale ex art. 2222 e ss. c.c. nei confronti di soggetti, pubblici e privati, se svolge nei confronti di tali soggetti funzioni di vigilanza o di controllo;

f) si impegna ad evitare situazioni o comportamenti professionali che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'ARNAS Garibaldi;

g) per quanto concerne gli incarichi extraistituzionali non consistenti in attività sanitaria, si applicherà la modalità autorizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 14 - Regime sanzionatorio

1. Fatte salve le sanzioni previste per i casi di incompatibilità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, è fatto divieto al dipendente di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall'ARNAS Garibaldi di Catania;
2. L'inosservanza di tale divieto è sanzionata con l'introito del compenso illegittimamente corrisposto nel bilancio dell'ARNAS ferma restando in capo all'interessato, la responsabilità disciplinare. In particolare si rinvia all'art. 53, co. 8 e 9 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
3. L'omissione del versamento di cui al punto precedente, da parte del dipendente pubblico indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti;
4. I modelli di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali sono scaricabili dal portale intranet dell'ARNAS Garibaldi di Catania: <https://intranet.ao-garibaldi.ct.it/download/moduli-aziendali>.

ART. 15 - Norma Finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi retribuiti contenuti nel D.P.R. n. 3/1957, nel D. Lgs n. 165/2001 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii., nonché nei contratti collettivi del comparto sanitario e della Dirigenza medica e sanitaria vigenti.
2. Il presente regolamento decorre dal quindicesimo giorno la data di pubblicazione sul portale intranet dell'ARNAS Garibaldi, fino a tale data rimarrà in vigore il precedente Regolamento aziendale adottato con delibera n. 154 del 17.04.2009, che con il presente si intende integralmente abrogare.

Al Direttore Generale/Commissario
e p. c. al Direttore U.O.C. Affari Generali
ARNAS Garibaldi Catania

Oggetto: Comunicazione in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale dipendente dell'Arnas Garibaldi di Catania.

Il sottoscritt _____ nat. a _____ il ___/___/___ dipendente di codesta Amministrazione con profilo professionale di _____, in servizio presso l'U.O. di _____ P.O. _____ cell.: _____ tel. int.: _____ email dove inviare esito inerenti la presente comunicazione: _____@_____.

CHIEDE

di prendere atto di autorizzare

il seguente incarico extraistituzionale _____
qualifica e breve descrizione

conferitomi da: _____
indicare nome completo e forma giuridica del soggetto conferente

ENTE PUBBLICO AZIENDA PRIVATA

avente sede a _____ P.I./C.F. _____

a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che l'incarico di che trattasi è:

- a titolo gratuito
- a titolo oneroso, compenso previsto: € _____;
- che verrà effettuato nel periodo: dal _____ al _____;
- che l'impegno orario totale per l'incarico è previsto in ore: _____;
- che l'incarico ha carattere **saltuario ed occasionale** e sarà espletato al di **fuori dell'orario di servizio**, eventualmente facendo ricorso agli istituti contrattuali del congedo ordinario e del permesso retribuito e **senza utilizzo di beni ed attrezzature di codesta Azienda**;
- di conoscere il regolamento aziendale inerente la presente comunicazione e pertanto dichiara che trattasi di attività compatibile con quanto previsto dal suddetto vigente regolamento, ai sensi dell'art. 53 co. 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- che l'attività di cui alla presente comunicazione, **non implica alcun conflitto di interessi, anche potenziale**, con le attività svolte dal sottoscritto nell'ambito del servizio espletato presso codesta Arnas Garibaldi;
- che è consapevole che i dati relativi ai presente incarico saranno resi pubblici per le finalità di cui alla Legge 190/2012, del D. Lgs. 33/2013 e per qualsiasi altra esigenza di trasparenza amministrativa.

Il sottoscritt _____, entro quindici giorni dalla erogazione di eventuale compenso per l'attività svolta, s'impegna a darne comunicazione scritta, su apposito modulo, all'U.O.C. Affari Generali, indicando l'**esatta somma percepita**, al fine della trasmissione dei dati all'Anagrafe delle Prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si allega copia dell'incarico proposto.

Catania _____

IL RICHIEDENTE

Il Direttore/Responsabile dell'U.O. di: _____ dove il Sig./Dott. _____ presta servizio, concede il nulla-osta alla richiesta presentata dal suddetto dipendente, in quanto non sussistono incompatibilità, reali o potenziali, di conflitto di interessi rispetto alle attività istituzionali dallo stesso svolte. Si precisa inoltre, che non sussistono, allo stato attuale, esigenze organizzative ostative tali da impedire lo svolgimento delle attività previste per l'incarico proposto, sia per l'impegno richiesto, che per la tipologia di attività da svolgere.

Catania _____

Il Direttore/Responsabile della U.O. di appartenenza

e p. c. Al Direttore Generale/Commissario
al Direttore U.O.C. Affari Generali
ARNAS Garibaldi Catania

Oggetto: Comunicazione compenso per incarichi extraistituzionali, ai sensi del Regolamento aziendale: "Incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale dipendente dell'Arnas Garibaldi di Catania, ex art. 53 co. 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.", giusta autorizzazione prot. n. _____ del _____.

Il sottoscritt _____ nat. a _____ il ____/____/____ dipendente di codesta Amministrazione con profilo professionale di _____ in servizio presso l'Unità Operativa di _____ P.O. _____ cell.: _____ tel. int.: _____

email dove inviare comunicazioni inerenti la presente comunicazione:

_____@_____

COMUNICA

Ai sensi del regolamento in oggetto, di aver percepito la somma lorda di € _____ (euro _____), relativamente all'incarico autorizzato giusta nota prot. _____ A.A.G.G. del _____ (allegata), per l'attività di: _____

DICHIARA

inoltre, che l'attività di che trattasi, si è svolta in conformità con quanto autorizzato.

Catania _____

IL DICHIARANTE
